



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Assessorato Ambiente, Lavoro, Attività Produttive



Ferrara, 11/01/2018

*Al consigliere del Movimento 5 Stelle
Ilaria Morghen*

Al Settore Affari Generali
U.O. Assistenza agli Organi
P.zza del Municipio, 2
44121 FERRARA
SEDE

p.c Segreteria Pres.te Consiglio

LL.SS.

Oggetto: Risposta all' Interpellanza P.G. 128731/2017 del 25/10/2017 presentata dal Consigliere Comunale Ilaria Morghen del Movimento 5 Stelle.

Con riferimento all'interpellanza in oggetto, nella quale si chiede riscontro in merito all'applicazione della normativa relativa alla rete fognaria si comunica quanto segue:

Come riportato nella precedente nota dell'11 luglio 2017, il 'Progetto di monitoraggio degli scarichi civili fuori dalla pubblica fognatura' riguarda contesti caratterizzati dal solo servizio di acquedotto, privi del servizio di fognatura e di depurazione. Come è noto, il 'Progetto' interessa esclusivamente quelle utenze che non hanno nè il servizio di fognatura nè il servizio di depurazione, che pagano, pertanto, solo per il servizio di acquedotto. Ed è proprio per le finalità che si intendono perseguire con tale 'Progetto', che non pare pertinente il richiamo alla citata sentenza della Corte Costituzionale. A tal riguardo si fa presente che la questione posta all'epoca (2008), è stata affrontata e gestita nell'osservanza delle disposizioni in materia dall'ATO n.6 (ora A.T.E.R.S.I.R. E.R.) e dalla Soc. HERA spa.

Si rammenta che la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 ha dichiarato l'illegittimità dell'art 14 comma 1 della Legge Galli nella parte in cui si prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui gli impianti di depurazione fossero mancanti in un ottica di sussidiarietà tra i cittadini, ovvero si dovevano accantonare le quote di depurazione per la realizzazione degli impianti mancanti. (art 14 Legge 36/94 e art 155 dlgs 152/06)

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale ed in ottemperanza delle norme introdotte dal D.L. 30 dicembre 2008 n.208, convertito nella legge 27 febbraio 2009 n.13, ed in particolare dall'art.8 sexies, l'ATO n.6 (ora A.T.E.R.S.I.R. E.R.) ha approvato con determinazione n. 3 del 24 gennaio 2011 le modalità di restituzione delle quote di tariffa non dovute per il servizio di depurazione, stabilendo altresì che la quota di depurazione sarebbe stata applicata dal Gestore in tutti i casi

